



**Pollino  
Gestione Impianti**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001**

Adottato con Delibera del C.d.A.

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



**D.LGS.231/2001**

**Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

## INDICE

### PARTE GENERALE

#### **1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

*1.1. Introduzione*

*1.2. I principi generali*

*1.3. Natura giuridica della responsabilità*

*1.4. Ambito soggettivo: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti*

*1.5. I reati presupposto*

*1.6. Le sanzioni*

*1.7. Delitti tentati*

*1.8. Vicende modificative dell'ente*

*1.9. Reati commessi all'estero*

*1.10. Il procedimento di accertamento dell'illecito*

*1.11. I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*

*1.12. Il sindacato di idoneità*

#### **2. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ POLLINO GESTIONE IMPIANTI S.R.L.**

*2.1 La Società Pollino Gestione Impianti s.r.l.*

*2.2 L'organizzazione interna*

*2.3 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello Organizzativo: oggetto e scopo.*

*2.4 Adozione del Modello: costruzione, struttura.*

*2.5 Metodologia scelta per la definizione e l'aggiornamento del MOG*

*2.6 La mappa delle attività a rischio*

*2.7 I destinatari del Modello*

*2.8 L'adozione, le modifiche e l'aggiornamento del Modello*



### **3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

*3.1 Principi generali in tema di istituzione e nomina dell'OdV*

*3.2 Nomina*

*3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza*

*3.4 Verifiche e controlli sul Modello*

*3.5 Obblighi di informativa nei confronti dell'OdV*

*3.5.1 Invio delle segnalazioni - Raccolta delle informazioni.*

*3.5.2 Reporting dell'OdV verso gli organi societari*

*3.5.3 Flussi informativi*

*3.6. L'organismo di vigilanza di Pollino Gestione Impianti s.r.l.*

### **4. SISTEMA DISCIPLINARE**

*4.1 Funzione del sistema disciplinare*

*4.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati*

*4.2.1. Violazioni del Modello e relative sanzioni*

### **5. PIANO DI FORMAZIONE ED ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE**

*5.1 Premessa*

*5.2 Dipendenti e componenti degli organi sociali*

*5.3 Altri destinatari*

*5.4 Attività di formazione*

### **6. CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

*6.1. Aggiornamento del Modello*



## **PARTE GENERALE**

## CAPITOLO I

### IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

#### **1.1 Introduzione**

Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha emanato, in data 8 giugno 2001, il Decreto Legislativo n. 231 (diseguito “Decreto”), recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, adeguando la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali.<sup>1</sup> Tale disciplina si applica, dunque, agli enti dotati di personalità giuridica, ma anche alle società ed associazioni che ne

---

<sup>1</sup> La legge 300/2000 ratifica ed esegue diverse convenzioni internazionali tra le quali:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995) e relativo primo Protocollo (Dublino, 27 settembre 1996);
- la Convenzione concernente la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

Quanto alla ratifica delle Convenzioni sopra citate, la legge 300/2000 contiene la delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica; disciplina necessaria, poiché fra gli obblighi convenzionali assunti dall’Italia vi era, anche, l’introduzione di una responsabilità degli enti collettivi. Il secondo protocollo della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (art. 3, secondo Protocollo Addizionale, 19 giugno 1997), a sua volta, aveva previsto l’obbligo, per ciascuno Stato membro, di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche per i delitti di frode, corruzione attiva e riciclaggio di danaro, consumati o tentati, a beneficio delle persone giuridiche stesse. Inoltre, l’obbligo di prevedere una responsabilità delle persone giuridiche era espressamente contemplato dall’art. 2 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Romano, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Rivista delle Società*, 2002, 395 ss.).

Il sopra citato secondo Protocollo Addizionale ha il fine di proteggere gli interessi finanziari della Comunità europea da atti compiuti da persona fisica per conto di persone giuridiche e da atti finalizzati al riciclaggio dei proventi di attività illecite. L’Italia, pur non avendolo ratificato, ha emanato, con la legge delega 300/2000 e con il successivo d.lgs. 231/2001, una disciplina che ne ricalca i contenuti (utilizzando, tra l’altro, la discrezionalità concessa nel secondo Protocollo Addizionale ai singoli Stati per l’adozione di sanzioni interdittive). L’art. 4 del secondo Protocollo in questione prevede, come principio di carattere generale, l’obbligatoria irrogazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, di natura pecuniaria, amministrativa o penale. Gli Stati aderenti al secondo Protocollo sono stati lasciati liberi di prevedere altre sanzioni, oltre a quelle sopra citate, quali: l’esclusione dal godimento di vantaggi pubblici, il divieto temporaneo o permanente di esercitare un’attività commerciale, l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria e provvedimenti giudiziari di scioglimento. Il Legislatore italiano, pur non essendo tenuto a prevedere sanzioni interdittive, le ha comunque introdotte senza aver formalmente ratificato il secondo Protocollo Addizionale (Iannini - Direttore Generale della Giustizia Penale - Ministero della Giustizia, *Le misure organizzative di prevenzione, in atti del Convegno Codici di comportamento aziendali tra diritto pubblico e privato*, Milano, 16 giugno 2003

risultino prive. Nel proseguo della presente trattazione documentale, si userà alternativamente l'espressione "ente" o "società" per indicare genericamente il soggetto giuridico destinatario delle norme di cui al Decreto legislativo 231/2001.

L'entrata in vigore del Decreto 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche conseguente alla commissione di specifici reati da parte dei seguenti soggetti:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. "Soggetti in posizione apicale" o "Soggetti Apicali");
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. "Soggetti in posizione subordinata" o "Soggetti Sottoposti").

Orbene, affinché si possa concretizzare la responsabilità dell'ente o della società, il Decreto richiede che venga commesso uno dei "reati presupposto" individuati dal Decreto stesso nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente o della società.<sup>2</sup>

In altre parole, secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, le società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle medesime, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> La giurisprudenza di legittimità sembra confermare l'autonomia concettuale dei due termini "interesse" e "vantaggio", sottolineando come il primo evochi l'interesse prefigurato a monte come conseguenza dell'illecito ed il secondo il vantaggio effettivamente conseguito dalla sua consumazione. La Suprema Corte ha evidenziato che «*La sussistenza dell'interesse (considerato dal punto di vista soggettivo) o del vantaggio (considerato dal punto di vista oggettivo) è sufficiente all'integrazione della responsabilità fino a quando esiste l'immedesimazione organica tra dirigente apicale ed ente. Quest'ultimo non risponde quando il fatto è commesso dal singolo nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, non riconducibile neppure parzialmente all'interesse dell'ente, ossia nel caso in cui non sia più possibile configurare la suddetta immedesimazione. Ad eccezione dell'ipotesi ora menzionata, per non rispondere per quanto ha commesso il suo rappresentante, l'ente deve provare di avere adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato*» (Cass. 09.07.2009, n. 36083).

<sup>3</sup> Cassazione penale, sez. IV, 23/05/2018, n. 38363: «*In tema di responsabilità da reato degli enti, l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto, prevista dall' art. 8, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, deve essere intesa nel senso che, per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento incidentale, purché risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, tale autonomia operando anche nel campo processuale*».

Il d.lgs. 231/2001 ha, pertanto, innovato l'ordinamento giuridico italiano, in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti legati funzionalmente ad esse.

È prevista, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa degli enti o società qualora gli stessi abbiano adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire i reati individuati all'interno del Decreto.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.<sup>4</sup>

## **1.2 Principi generali**

L'emanazione del D. Lgs. 231/2001 sottende l'intento del legislatore di introdurre una responsabilizzazione della persona giuridica, individuando in tale intervento un presupposto necessario ed indefettibile per la lotta alla criminalità economica. La nuova responsabilità introdotta dal decreto 231 mira, infatti, a reprimere la commissione di taluni illeciti, posti in essere a vantaggio della società, mediante la previsione di sanzioni che gravano sul patrimonio e sull'attività della società medesima ed in ipotesi specifiche sul patrimonio dei soci dell'ente. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali: la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Come già evidenziato nel precedente paragrafo, l'ente può essere ritenuto responsabile, laddove uno dei reati specificamente previsti dal decreto 231 sia commesso nel proprio interesse o vantaggio da soggetti che rivestono posizioni apicali ovvero da persone sottoposte alla direzione di questi ultimi. A tal uopo, giova precisare che, quando l'autore del reato è un soggetto apicale, il legislatore prevede una presunzione di colpa per l'ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231/2001). Quando l'autore dell'illecito è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, sorge una forma di responsabilità in capo all'ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 231/2001). La responsabilità dell'ente, si ribadisce,

---

<sup>4</sup> Art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/2001.

è esclusa nel caso in cui le persone che hanno commesso il reato abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Tuttavia, l'ente non va esente da responsabilità qualora l'autore del reato non sia stato identificato ovvero rientri nella categoria dei soggetti non imputabili e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 231/2001).

In caso di illecito commesso all'estero, gli enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato Italiano sono comunque perseguibili, a meno che lo Stato del luogo ove il fatto-reato è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti (art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 231/2001).

### **1.3 Natura giuridica della responsabilità**

La tematica relativa alla qualificazione della natura giuridica della responsabilità di cui al decreto 231 ha suscitato un ampio e profondo dibattito in dottrina ed in giurisprudenza. Ed invero, secondo un primo orientamento<sup>5</sup>, si tratterebbe di una responsabilità autenticamente amministrativa<sup>6</sup>. Tale impostazione si fonda su una pluralità di argomentazioni. In primo luogo, si prende in considerazione il dato testuale, ovvero il decreto che qualifica tale forma di responsabilità come amministrativa. Tuttavia, il *nomen* attribuito alla fattispecie non rappresenta un requisito dirimente e, pertanto, non può assumere rilevanza sic et simpliciter ai fini della qualificazione della natura della responsabilità. In secondo luogo, si è evidenziato che, qualificando la fattispecie di responsabilità come amministrativa, gli artt. 5 e 58 del decreto sarebbero al riparo da dubbi di costituzionalità altrimenti sollevati se la natura della responsabilità fosse penale. Ed infatti, l'art. 6 del decreto dispone che l'ente può ottenere l'esenzione dalla responsabilità se dimostra l'assenza di colpa. Se la fattispecie fosse qualificata come penale, tale norma sarebbe in contrasto con la disposizione del secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, che sancisce il principio di presunzione di non colpevolezza, il quale risulterebbe compromesso dall'inversione dell'onere della prova di cui al menzionato art. 6. Inoltre, l'art. 58 del decreto, attribuendo al pubblico ministero (e non al giudice) il potere di disporre l'archiviazione, si porrebbe in contrasto con l'art.

---

<sup>5</sup> Per approfondimenti v. Gennai-Traversi, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato – Commento al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2001; Di Pinto, *La responsabilità amministrativa da reato degli Enti*, Torino, 2003; Pecorella, A.A.V.V., *La responsabilità amministrativa degli Enti, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002; De Simone, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la “parte generale” e la “parte speciale” del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di Garuti, Padova, 2002, 57 ss.

<sup>6</sup> Così è definita dalle SS.UU. della Cass. Pen. n. 34476 del 23/01/2011. Sulla stessa scia, Sez. Un. 10561 del 30/01/2014; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013; Sez. 4, n. 42503 del 25/06/2013.

112 della Costituzione, che sancisce l'obbligatorietà dell'azione penale. Se la fattispecie di responsabilità in discussione fosse qualificata come penale, il citato art. 58 sarebbe antitetico rispetto al necessario controllo giudiziale sancito dalla carta costituzionale. Il tema della natura giuridica di tale fattispecie di responsabilità è argomento dibattuto, poiché dalla soluzione deriva l'ammissibilità o meno di una costituzione di parte civile direttamente nei confronti dell'ente. Sul punto, si evidenzia che dalla natura amministrativa della responsabilità dell'ente discenderebbe l'inammissibilità della costituzione di parte civile direttamente nei confronti dell'ente, ma sarebbe ammessa soltanto la costituzione indiretta, per responsabilità derivante da fatto altrui.

All'orientamento pocanzi illustrato, si contrappone un diverso indirizzo avvalorato da parte della giurisprudenza<sup>7</sup> e della dottrina<sup>8</sup>, in virtù del quale tale fattispecie di responsabilità deve essere qualificata come penale, sicché, dovrebbe risolversi in senso affermativo la questione dell'ammissibilità della costituzione di parte civile direttamente nei confronti dell'ente. Tale ricostruzione si fonda essenzialmente su un triplice ordine di argomentazioni.

In primo luogo, viene valorizzato l'argomento dell'estensione alla fattispecie di cui al decreto 231/01 dei principi classici della responsabilità penale, e cioè: riserva di legge, tassatività e irretroattività. La prima argomentazione, tuttavia, sembra debole, poiché si è obiettato che tali principi sono comuni al diritto sanzionatorio in generale e non sono esclusivi del diritto penale. La conferma di tale assunto è offerta dalla lettura delle disposizioni contenute nella legge 689/1981, che disciplina l'illecito amministrativo. Più robusta appare, invece, la seconda argomentazione, condivisa dalla giurisprudenza, che si fonda sull'assunto secondo cui il legislatore, qualificando come amministrativa tale fattispecie di responsabilità avrebbe posto in essere una "frode delle etichette", al fine di superare il problema a lungo prospettato ed espresso dal brocardo: *societas delinquere non potest*. In terzo luogo, la Cassazione ha enunciato quale dato a sostegno della presente impostazione, quello del rinvio, contenuto nel decreto 231, alla disciplina processuale del codice di procedura penale. Dinanzi a tale tesi, parte della dottrina ha obiettato, tuttavia, che le norme del codice di procedura penale si applicano in quanto compatibili e non in via esclusiva. In definitiva, la responsabilità ha natura sostanzialmente penale perché:

- deriva da reato;

---

<sup>7</sup> *Ex multis*, Cass., Sez. U., n. 26654 del 27/03/2008.

<sup>8</sup> Per approfondimenti v. Graziano, *La responsabilità delle società alla luce della nostra tradizione giuridica*, in *Diritto e pratica delle società*, n. 20/2001, 35 ss.; AA.VV., *Responsabilità d'impresa e strumenti internazionali anticorruzione*, a cura di Sacerdoti, Milano, 2003; Sfamini, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale delle società*, a cura di Alessandri, Milano, 2002, 65 ss.; De Maglie, *L'etica e il mercato – La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002; De Maglie, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Diritto penale e processo*, 2001, 1348 ss.; Zanalda, *La responsabilità "para-penale" delle società*, allegato n. 57-2001 alla rivista *Il fisco*, 2001, 14805 ss

- viene accertata con le garanzie del procedimento penale;
- comporta l'applicazione di sanzioni particolarmente afflittive, sino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività;
- l'elusione fraudolenta del Modello esonera la società da qualsiasi responsabilità.

In dottrina ed in giurisprudenza, tuttavia, si è enucleata negli anni un'ulteriore impostazione, secondo la quale, la fattispecie in discussione rappresenterebbe un *tertium genus*<sup>9</sup> di responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia a metà strada tra il diritto penale vero e proprio ed il sistema sanzionatorio amministrativo.

Tale soluzione è espressamente menzionata nella Relazione accompagnatoria del D. Lgs. 231/01 a conferma che il Legislatore ha preferito non affermare espressamente la natura esclusivamente penale o amministrativa della responsabilità al fine di evitare problemi di costituzionalità della normativa stessa.

#### **1.4 Ambito soggettivo: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti.**

Tra i soggetti autori del reato è necessario distinguere coloro che ricoprono una posizione "apicale" da coloro che sono qualificati come "sottoposti". I primi svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione e controllo; i secondi sono, invece, sottoposti alla direzione ovvero alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale.

La responsabilità dell'ente si configura diversamente a seconda se l'autore del reato è identificato o meno. Nel primo caso, qualora l'autore del reato sia identificato e ricopra una posizione apicale, l'Ente è responsabile a meno che non dimostri efficacemente che: a) l'organo dirigente ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; c) il soggetto ha commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e di gestione; d) Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). In tale ipotesi si verifica

---

<sup>9</sup> Tale ultimo orientamento sembra oggi prevalere in giurisprudenza. La Suprema Corte, infatti, dopo aver inizialmente affermato la natura amministrativa della responsabilità dell'ente ha optato da ultimo per la teoria del "*tertium genus*" nella notissima sentenza "ThissenKrupp" (Cass. S.U. 38343/2014).

un'inversione dell'onere della prova, per cui spetta all'ente dimostrare che sono stati attuate tutte le misure elencate pocanzi.

Laddove, invece, l'autore del reato sia identificato ma si tratti di un soggetto subordinato, allora la responsabilità dell'Ente sussiste nella misura in cui venga provata l'inefficacia del Modello organizzativo. È importante sottolineare come, a differenza che nel caso di reato commesso da persona in ruolo apicale, qui l'onere di provare la mancata adozione ovvero la mancata attuazione del Modello da parte dell'ente gravi sull'accusa.

Nel secondo caso, ovvero, qualora l'autore del reato non sia identificato, sussiste la responsabilità dell'Ente se vi è carenza o inesistenza di un Modello organizzativo.

### 1.5 Reati presupposto

I reati per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (richiamati dagli artt. 24 e 25 d.lgs.231/2001);<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Si tratta dei reati seguenti: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n.1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), corruzione per l'esercizio di una funzione (ex "corruzione per un atto d'ufficio", art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione, istigazione alla corruzione e concussione dei membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-bis c.p.). L'art. 25 del D. Lgs. 231/01 è stato modificato dall'art. 1, comma 77, lett. a), della Legge 6 novembre 2012, n.190 (c.d. Legge Anticorruzione) che, oltre a modificare la componente descrittiva e sanzionatoria di alcune delle figure già presenti nel codice penale, ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto del Decreto la fattispecie di reato di cui al nuovo art. 319-quater c.p. (anch'esso introdotto dalla suddetta legge) rubricato "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*". L'intervento normativo, frutto di un lungo e articolato procedimento legislativo, ha avuto l'esplicito fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e dalla Convenzione Penale sulla Corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (c.d. Convenzione di Strasburgo), sanando così la mancata attuazione delle medesime Convenzioni da parte delle rispettive leggi parlamentare di ratifica (L. 3 agosto 2009, n. 116 e L. 28 giugno 2012, n. 110): tra i motivi di tale intervento legislativo, si segnalano infatti le raccomandazioni dell'organismo europeo denominato GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa), che nel 2011 hanno sottolineato come "*nessun passo concreto fosse stato fatto per estendere efficacemente la responsabilità delle società a reati di corruzione attiva nel settore privato*". In particolare, occorre rilevare che la Legge Anticorruzione – recante "*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265, sul versante della prevenzione: (i) detta norme sull'Autorità e sul piano



- delitti in materia di criminalità informatica (richiamati dall'art. 24-*bis* del d.lgs. 231/2001)<sup>11</sup>;
- delitti in materia di criminalità organizzata (richiamati dall'art. 24-*ter* d.lgs. 231/2001)<sup>12</sup>;
- delitti contro la fede pubblica (richiamati dall'art. 25-*bis* del d.lgs. 231/2001)<sup>13</sup>;

nazionale anticorruzione; (ii) conferisce deleghe al Governo in materia di trasparenza amministrativa, incompatibilità degli incarichi dirigenziali, incandidabilità conseguente a sentenza definitiva di condanna; (iii) interviene sul collocamento fuori ruolo dei magistrati. Sul versante repressivo ha invece previsto le seguenti modifiche del codice penale: (a) aumento del minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato; (b) ridefinizione del reato di concussione, introducendo la fattispecie di induzione a dare o promettere utilità (anche detta “concussione per induzione”, ex art. 319-*quater* c.p.), limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale; (c) distinzione tra la corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, dalla corruzione impropria; (d) sanzionabilità della corruzione tra privati con la reclusione fino ad anni tre, ridefinendo il reato e la rubrica dell'art. 2635 c.c. (ora titolato “Corruzione tra privati”) prevedendolo anche come reato-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti; (e) introduzione della nuova fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione (art. 346-*bis* c.p.).

<sup>11</sup> L'art. 24-*bis* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48. Si tratta dei delitti di falsità riguardanti documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematica (art. 615-*quater* c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies*) e frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

<sup>12</sup> L'art. 24-*ter* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Si tratta dei seguenti reati: associazione per delinquere finalizzata all'ariduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.), all'acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.) e all'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3-*bis* d.lgs. n. 286/1998), richiamati dall'art. 416, comma 6, c.p.; associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. (si tratta di tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva); delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-*bis*; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74d.P.R. n. 309/1990); associazione per delinquere, fuori dai casi previsti dal comma 6 del medesimo articolo (art. 416 c.p.); delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti richiamati dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

<sup>13</sup> L'art. 25-*bis* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo



- delitti contro l'industria e il commercio (richiamati dall'art. 25-bis del d.lgs.231/2001)<sup>14</sup>;
- reati societari (richiamati dall'art. 25-ter d.lgs. 231/2001)<sup>15</sup>;
- delitti in materia di terrorismo e di evasione dell'ordine democratico (richiamati dall'art.

---

o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Il novero dei reati presupposto è stato successivamente ampliato dall'art. 15, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale ha reso rilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente le fattispecie di cui agli artt. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

<sup>14</sup> L'art. 25-bis.1 è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 15, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Si tratta dei seguenti reati: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

<sup>15</sup> L'art. 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 del d.lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggrottaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Si precisa che l'art 25-ter del d.lgs. 231 /2001 non ha recepito le modifiche introdotte dal d. lgs 39/2010 che prevede all'art. 37 l'abrogazione dal novero dei reati presupposto dell'illecito penale di "*falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*" previsto dall'art. 2624 c.c. Occorre specificare che la suddetta condotta resta comunque penalmente rilevante per gli autori della violazione, in quanto essa è stata reintrodotta dall'art. 27 del d.lgs. 39/2010, rubricato "*falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*". Per quanto concerne le modifiche introdotte dal suddetto decreto, va segnalata la modifica del reato-presupposto di "*impedito controllo*" che ha disposto l'eliminazione dei riferimenti alla società di revisione nell'art. 2625 c.c. Sul punto si osserva che la Sezione V della Corte di Cassazione Penale con ordinanza di rimessione dell'8 marzo 2011, n. 9027 rimetteva alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto "*se permanga la responsabilità da reato dell'ente in riferimento ai fatti criminosi di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione dopo la formale abrogazione dell'art. 2624, secondo comma, c.c., il cui contenuto di incriminazione è stato riscritto da altra disposizione del decreto legislativo di abrogazione*". Le Sezioni Unite si sono espresse con sentenza n. 34476 del 22 settembre 2011 con la quale hanno stabilito che il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, individuando nella persona fisica del revisore (che appone la firma in calce alla relazione) il soggetto attivo del reato, si discosta dai canoni tipici dell'art. 25-ter d.lgs. 231/2001; pertanto, il principio di diritto formulato è il seguente: "*il d.lgs. 27 gennaio del 2010 n. 39, nell'abrogare e riformare il contenuto precettivo dell'art. 174-bis T.U.F. (Falsità delle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della responsabilità amministrativa da reato dettata dall'art. 25-ter d.lgs. 231/2001, poiché le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità*". In altre parole, secondo la Corte: "*Il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto dall'abrogato art. 174-bis d.lgs. n.58/1998 ed ora configurato dall'art. 27 d.lgs. 39 del 2010, non è richiamato nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti che non menzionano nelle surrichiamate disposizioni e conseguentemente non può costituire il fondamento della suddetta responsabilità. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che anche l'analoga fattispecie prevista dall'art. 2624 c.c., norma già inserita nei suddetti cataloghi, non può essere più considerata fonte della menzionata responsabilità atteso che il d.lgs. n. 39 del 2010 ha provveduto ad abrogare anche il citato articolo)*".

25-quater del d.lgs. 231/2001)<sup>16</sup>;

- delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25-quater del d.lgs. 231/2001)<sup>17</sup>;
- delitti contro la personalità individuale (richiamati dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001)<sup>18</sup>;
- reati in materia di abusi di mercato (richiamati dall'art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001)<sup>19</sup>;
- reati transnazionali (richiamati dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001)<sup>20</sup>;

---

<sup>16</sup> L'art 25-quater è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”. Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

<sup>17</sup> L'art. 25-quater.1 è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7. Si tratta dei delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

<sup>18</sup> L'art. 25-quinquies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e successivamente modificato dall'art. 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).

<sup>19</sup> L'art. 25-sexies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998).

<sup>20</sup> La definizione di “reato transnazionale” è contenuta nell'art. 3 della medesima legge 146/2006, laddove si specifica che si considera tale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato”, con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti: “sia commesso in più di uno Stato” ovvero “sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato” ovvero “sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato” ovvero “sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato” [art. 3, lett. a), b), c) e d)]. I reati transnazionali in relazione ai quali l'art. 10 della legge 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti, sono i seguenti: reati associativi di cui agli artt. 416 c.p. (“associazione per delinquere”) e 416-bis c.p. (“associazioni di tipo mafioso anche



- delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001);<sup>21</sup>
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (richiamati dall'art. 25-*octies* del d.lgs. 231/2001)<sup>22</sup>;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (richiamati dall'art. 25-*novies* del d.lgs. 231/2001)<sup>23</sup>;
- reato di “*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*” (richiamato dall'art. 25-*decies* del d.lgs. 231/2001);<sup>24</sup>
- reati ambientali (richiamati dall'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001);<sup>25</sup>

---

*straniere*”), all'art. 291-quater del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 (“*associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri*”) e all'art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (“*associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope*”); reati concernenti il “*traffico di migranti*” di cui all'art. 12, commi 3, 3- bis, 3-ter e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; reati concernenti l’ “*intralcio alla giustizia*” di cui agli artt. 377-bis c.p. (“*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*”) e 378 c.p. (“*favoreggiamento personale*”). È da notare che, in questo caso, l'ampliamento dei reati che comportano la responsabilità dell'ente non è stato operato – come in precedenza – con l'inserimento di ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. 231/2001, bensì mediante un'autonoma previsione contenuta nel suddetto art. 10 della legge 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo - nell'ultimo comma che “*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*”.

<sup>21</sup> L'art. 25-*septies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Si tratta dei delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.), commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

<sup>22</sup> L'art. 25-*octies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 63 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Si tratta dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

<sup>23</sup> L'art. 25-*novies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 15, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Si tratta di alcuni reati contro la proprietà industriale previsti all'art. 171, comma 1, lett. a-bis), all'art. 171, comma 3, all'art. 171-bis, all'art. 171-ter, all'art. 171-*septies* e all'art. 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

<sup>24</sup> L'art. 25-*decies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 4 della L. 3 agosto del 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.lgs. n. 121/2011 e recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale*”, la quale ha reso rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente la fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p., a prescindere dal carattere transnazionale della condotta.

<sup>25</sup> L'art. 25-*undecies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 2, comma 2 d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Il medesimo d.lgs. 121/2011 ha previsto anche l'introduzione di due nuove fattispecie di reato nel codice penale (art. 727-bis, tutela delle specie animali o vegetali protette; art. 733-bis, distribuzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto). Oltre ai due nuovi articoli del codice penale, l'art. 25-*undecies*, d.lgs. 231/2001 prevede quali nuove condotte presupposto della responsabilità degli enti altri reati in materia ambientale già disciplinati dalla normativa italiana e segnatamente: (i) dal d.lgs. 152/2006 (il c.d. “Codice dell'ambiente”), quali l'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; la raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione, l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia; la

- reato di “*impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*” (richiamato dall’art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001)<sup>26</sup>;
- delitti tributari (richiamati dall’art. 25-*quinqüesdecies* del d.lgs. 231/2001)<sup>27</sup>.

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 177 del 15 luglio 2020, è stato pubblicato il D. LGS. 14 luglio 2020 n. 75 recante l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, c.d. Direttiva PIF. Tale intervento normativo ha determinato l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto di cui al decreto 231/01. Ed

---

violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; il traffico illecito dei rifiuti; le attività organizzate (trasporto, esportazione, importazione) per il traffico illecito di rifiuti; la falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l’utilizzo degli stessi; il superamento dei valori limite di emissione; (ii) dalla L. n. 150/1992 (in tema di commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione); (iii) dalla l. 549/1993 (avente ad oggetto misure di tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente) e (iv) dal d. lgs. n. 202/2007 (concernente l’inquinamento provocato da navi ed in particolare dal versamento colposo o doloso in mare di sostanze nocive).

<sup>26</sup> Il comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (“*Attuazione della direttiva comunitarie 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”) ha introdotto nel corpo del d.lgs. 231/2001 l’art. 25-duodecies che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all’art. 22, comma 12-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e de quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo), ovvero sia stato revocato o annullato qualora: (i) i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure (ii) i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure ancora (iii) i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis del codice penale (ossia l’aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro).

<sup>27</sup> Con l’introduzione dell’art. 25-*quinqüesdecies* nel d.lgs. 231/2001, si è concluso il lungo dibattito sulla opportunità o meno dell’inclusione dei delitti tributari tra i reati presupposto per la responsabilità “penale” delle società e degli enti. Ebbene, in attuazione della direttiva Ue 2017/1371 (c.d. direttiva PIF, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione), l’art. 39 del DL 124/2019, come convertito dalla L.157/2019, ha inserito nel d.lgs. n. 231/2001 l’art. 25-*quinqüesdecies* in cui vengono incluse le fattispecie penali-tributarie “*più gravi*” e, quindi, le dichiarazioni fraudolente, l’emissione di fatture false, l’occultamento o la distruzione dei documenti contabili e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Oggi è prevista, dunque, una sanzione pari a 500 quote per i delitti di:

- a. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all’art. 2 comma 1 del d.lgs. 74/2000);
- b. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- c. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1). È, invece, prevista la sanzione pari a 400 quote per i delitti di:
  - a. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100.000 euro (di cui all’art. 2 comma 2-bis del d.lgs. 74/2000);
  - b. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100.000 euro (art. 8 comma 2-bis);
  - c. occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

In caso di profitto di rilevante entità, la pena pecuniaria dell’ente viene aumentata di un terzo. Inoltre, sono previste anche le seguenti sanzioni interdittive: divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9 del d.lgs. 231/2001).

invero, sono stati inseriti nell'art. 24 del decreto 231 i reati di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. e frode ai danni del fondo europeo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986; mentre nell'art. 25 dello stesso decreto, i reati di peculato ex art. 314, co. 1 c.p. e peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. Con riferimento a quest'ultimo viene, inoltre, preso in considerazione il reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. nel caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

La principale novità riguarda, tuttavia, l'ampliamento dei reati tributari di cui all'art. 25-*quinqüiesdecies* del D. Lgs.231/2001, i quali hanno visto il loro ingresso nel catalogo dei reati 231 nel mese di dicembre 2019. In particolare, sono stati inseriti i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e compensazione indebita ex artt. 4, 5 e 10-*quater* del D. Lgs. 74/2000, se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro.

Con riferimento ai reati tributari, è stata modificata anche la disciplina del tentativo. Infatti, il nuovo art. 6, D.Lgs.74/2000 prevede di punire anche le ipotesi di delitto tentato, e non solo consumato, per i reati fiscali di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele) che *“sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*.

Da ultimo si segnala che il D. Lgs. n. 75/2020 ha introdotto l'articolo 25-*sexiesdecies* nel decreto 231/2001 in materia di contrabbando ex D.P.R. 43/1973, ha apportato una serie di modifiche al codice penale e ad altre leggi speciali che interessano ancora il catalogo dei reati 231. Tra questi si segnalano le modifiche agli artt. 316, 316-ter, 319-*quater*, 322-bis, 640, co. 2 n. 1 c.p. in materia di peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, induzione indebita a dare o promettere utilità, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri e truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee.

## 1.6 Le sanzioni

Il decreto 231/01 prevede a carico della società che si è resa responsabile della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti categorie di sanzioni:

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in: interdizione dell'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi; confisca del profitto del reato<sup>28</sup> (e sequestro preventivo in sede cautelare<sup>29</sup>); pubblicazione della sentenza (può essere disposta quando viene applicata una sanzione interdittiva e viene pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (si tratta in particolare di: reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e

---

<sup>28</sup> Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 7 giugno 2018, n. 25980: *"In tema di responsabilità amministrativa degli enti, il profitto del reato oggetto della confisca si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, e, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può ricomprendere l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'ente"*.

<sup>29</sup> Sul punto, ancora, la Cassazione penale, sez. II, sentenza 04/05/2018, n. 25980 ha stabilito che *"Nel caso di reato presupposto riconducibile a un'ipotesi di reato contratto, il profitto confiscabile ai sensi del D. lgs. 231/2001 va determinato, da un lato, assoggettando ad ablazione i vantaggi di natura economica patrimoniale derivanti direttamente dall'illecito, e dall'altro, escludendo i proventi delle prestazioni lecite. A precisarlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso del legale rappresentante di una Spa contro la decisione di disporre un sequestro, di oltre 1 milione e 700 mila euro, finalizzato alla confisca in base alla legge 231/2001 per responsabilità amministrativa della società nel reato, in quanto la società aveva usufruito di un finanziamento Ue, di pari importo, non spendendo però tutti soldi per il progetto come concordato. Per la Corte la decisione dei giudici di merito è errata, poiché la confisca va circoscritta al vantaggio economico derivato dal reato, al netto delle utilità conseguite dalla Pubblica amministrazione"*.

25 d.lgs. 231/2001; delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-bis d.lgs. 231/2001; delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24-ter d.lgs. 231/2001; taluni reati contro la fede pubblica, di cui all'art. 25-bis d.lgs. 231/2001; taluni delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001; delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001; delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001; taluni reati transnazionali, di cui all'art. 10 legge 146/2006; delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25-septies d.lgs. 231/2001; delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-octies d.lgs. 231/2001; delitti in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25-novies d.lgs. 231/2001), purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti (allorquando l'ente, già condannato in via definitiva, commette altro illecito nei cinque anni successivi).

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/2001).

In caso di condanna dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

### ***1.7 Delitti tentati.***

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che

assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

### ***1.8 Vicende modificative dell'ente.***

Il d.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso, quali: la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del d.lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci nelle società di persone e degli associati nelle associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del d.lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale<sup>30</sup>.

Gli artt. 28-33 del d.lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 afferma che: *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato"*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale

---

<sup>30</sup> Così Roberti, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica e le vicende modificative*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2001.

istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. 231/2001). Questi, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.)<sup>35</sup> e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del d.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso. L'art. 31 del d.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del d.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o

beneficiario della scissione, relativa reati successivamente commessi<sup>31</sup>. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c. Ed invero, il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.<sup>32</sup>

La normativa presenta, invece, una lacuna in tema di estinzione dell'ente destinatario della sanzione. Sul punto si registra una sentenza del Tribunale di Milano che stabilisce che *“L'estinzione della società a seguito della sua liquidazione e della sua cancellazione dal registro delle imprese comporta, ai finipenali, l'estinzione dell'illecito e la conseguente improcedibilità dell'azione penale, analogamente a quanto avviene nel caso di morte della persona fisica cui sia imputato un reato”*<sup>33</sup>.

### **1.9 Reati commessi all'estero.**

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all'estero. La Relazione

---

<sup>31</sup> La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce che *“La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato”*.

<sup>32</sup> La Corte di Cassazione Penale, Sez. VI con sentenza n.30001/2008: *“Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sola sanzione pecuniaria, con esclusione dell'applicabilità di ogni altra sanzione; pertanto, non si può procedere al sequestro preventivo di beni immobili nei confronti dell'azienda cessionaria per reati commessi dagli amministratori della società cedente”*. In dottrina si rileva che, secondo Roberti, op.cit., 1141, la cessione dell'azienda porterebbe ad escludere le sanzioni interdittive.

<sup>33</sup> Tribunale di Milano, sentenza 20 ottobre 2011 secondo cui: *“La cancellazione della società dal registro delle imprese ha effetti costitutivi dell'irreversibile estinzione della società e non può essere paragonata alla trasformazione o fusione dell'ente, né alla scissione o cessione d'azienda poiché le prime due presuppongono una prosecuzione del soggetto giuridico sotto una diversa forma giuridica e le altre una vicenda modificativa dell'ente che estende le responsabilità per le obbligazioni nascenti dalla sentenza di condanna del cessionario di azienda, anche nell'ipotesi che quest'ultimo sia un soggetto estraneo alle vicende che hanno determinato la contestazione dell'illecito in capo alla società”*.

illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono<sup>34</sup>:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)<sup>35</sup>. Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24

---

<sup>34</sup> Sul tema la Sezione Penale VI della Cassazione, con la sentenza n. 42701/2010 si è pronunciata nel senso della applicabilità di misure interdittive in via cautelare anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all'art. 322 bis c.p., pur dovendosi verificare in concreto l'oggettiva possibilità di applicare tali misure senza che ciò comporti, seppure solo nella fase esecutiva, il coinvolgimento degli organismi di uno Stato estero. (Caso ENI – Saipem/Nigerian National Petroleum Corporation).

<sup>35</sup> Art. 7 c.p.: *“Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana”*. Art. 8 c.p.: *“Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.”* Art. 9 c.p.: *“Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.”* Art. 10 c.p.: *“Delitto comune dello straniero all'estero – Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni;*

a25-novies del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*.

▪ Sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

### ***1.10 Il procedimento di accertamento dell'illecito.***

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del d.lgs. 231/2001)<sup>36</sup>. Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo<sup>37</sup>.

---

3) *l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.”*

<sup>36</sup> La Cassazione penale, sez. II, con sentenza del 16/06/2015, n. 29512 ha statuito che *“Perché possa ascrivere all'ente la responsabilità da reato, è sufficiente che la condotta del reo persona fisica tenda oggettivamente all'interesse o abbia in effetti realizzato — non rileva se in attuazione o meno dell'interesse perseguito — un vantaggio dell'ente medesimo, senza che assuma rilevanza contraria né la volontà dell'agente di conseguire un vantaggio finale solo per sé, né la distrazione del profitto ad opera dell'autore del reato presupposto dopo la consumazione di questo, che deve considerarsi un irrilevante post factum. Ove la responsabilità dell'ente sia valutata con riferimento ai delitti di truffa in sovvenzioni (art. 640-bis c.p.) e malversazione (art. 316-bis c.p.), perciò, non esclude il requisito del vantaggio ex art. 5, d.lgs. n. 231/2001, il fatto che il finanziamento ricevuto dall'ente per effetto del reato dell'amministratore sia stato poi, anche per intero ed anche immediatamente dopo l'accredito, distratto al patrimonio personale del reo, rilevando esclusivamente l'accREDITAMENTO iniziale delle somme, anche per breve tempo, sul conto dell'ente”*.

<sup>37</sup> Art. 38, comma 2, d.lgs. 231/2001: *“Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di*



Sul punto, la Cassazione penale, sez. IV, con sentenza del 23/05/2018, n. 38363 ha statuito che *“In tema di responsabilità da reato degli enti, l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto, prevista dall' art. 8, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, deve essere intesa nel senso che, per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento incidentale, purché risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, tale autonomia operando anche nel campo processuale”*.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. 231/2001)<sup>49</sup>. Invero, come chiarito dalla Cassazione penale, Sez. Unite, con sentenza del 28/05/2015, n. 33041, in tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore di fiducia dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001.

### **1.11 I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.**

Aspetto fondamentale del d.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente<sup>38</sup> ai Modelli di

---

*procedura penale [applicazione della pena su richiesta], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.”* Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del d.lgs. 231/2001, ai sensi del quale *“Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”* (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

<sup>38</sup> Si richiama quale precedente giurisprudenziale in cui è stato attribuito valore esimente al modello organizzativo, la sentenza del GIP del Tribunale di Cagliari del 04/07/2011 (caso Saras Spa). Il Giudice ha ritenuto che l'interesse della società indicato nell'imputazione non fosse correlabile al reato, e, dunque, non consentisse di ascrivere l'illecito a carico della società. A tal proposito si riporta il passaggio conclusivo della decisione sul punto: *“Per completezza – per quanto ciò vada oltre le valutazioni imposte al principio di correlazione tra accusa e fatto – si deve comunque rilevare che le condotte colpose ritenute sussistenti non sono riconducibili ad una scelta di carattere economico della società, quanto piuttosto a carenze nell'impostazione di alcuni profili di un sistema di gestione della sicurezza complessivamente adeguato e non certo impostato in un'ottica di risparmio. Pertanto, ai sensi dell'art. 66 d.lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente deve essere esclusa con l'unica formula prevista dal legislatore, cioè quella dell'insussistenza del fatto”*.

organizzazione, gestione e controllo della società. Ed invero, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del d.lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"<sup>39</sup>.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la stessa è tenuta<sup>40</sup>. In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata

---

<sup>39</sup> La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo, di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". E ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."

<sup>40</sup> Art. 7, comma 1, del d.lgs. 231/2001.

adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono<sup>41</sup>:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico della sicurezza, di seguito anche "TUS") il Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali: emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello deve, altresì, prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta,

---

<sup>41</sup> Si veda l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/2001.

un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;

– un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

– un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;

– il riesame e l'eventuale modifica del Modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il comma 5 del citato art. 30 stabilisce, inoltre, che: *“In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti (...)”*.

Infine, di particolare rilevanza risulta la modifica dell'art. 51 TUS da parte dell'art. 30, comma 1, lettera a), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, il quale, con l'introduzione del comma 3-bis, ha previsto la possibilità per le imprese di richiedere l'asseverazione dell'adozione e dell'efficace attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro da parte di organismi paritetici costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.<sup>42</sup>

### **1.12 Il sindacato di idoneità.**

L'accertamento della responsabilità della società è attribuito al giudice penale ed avviene mediante:

---

<sup>42</sup> Per *“organismi paritetici”* si deve far riferimento alla definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. e) del d.lgs. 81/2008, secondo la quale si tratta di *“organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”*.



- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui Modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "*prognosi postuma*".

Il giudizio di idoneità viene formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

In altre parole, va giudicato "*idoneo a prevenire i reati*" il Modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> In tal senso, Amato, nel commento all'ordinanza 4-14 aprile 2003 del GIP di Roma, in Guida al diritto n. 31 del 9 agosto 2003.

## **CAPITOLO II**

### **L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ POLLINO GESTIONE IMPIANTI S.R.L.**

#### **2.1 La Società Pollino Gestione Impianti s.r.l.**

La Società Pollino Gestione Impianti, con sede nel Comune di Castrovillari (CS), è una società a responsabilità limitata a partecipazione pubblica, costituita il 27 dicembre 2002 tra i Comuni di Castrovillari, San Basile, Laino Borgo ed il Consorzio A.C.E.A. Calabria.

L'oggetto sociale della società si articola nelle seguenti attività:

- a) costruzione e gestione degli impianti di distribuzione del gas;
- b) gestione del servizio idrico;
- c) la produzione e gestione del biogas, delle fonti alternative di energia quali l'eolico, le biomasse ecc., nonché il ciclo di commercializzazione delle risorse energetiche;
- d) la realizzazione di opere accessorie e necessarie allo svolgimento dei servizi.

Il 7 ottobre del 2004 si è riunita l'assemblea straordinaria per ampliare l'oggetto sociale che risulta integrato con le seguenti attività:

- e) gestione del verde pubblico, arredo urbano e manutenzione stradale;
- f) gestione degli impianti di pubblica illuminazione.
- g) La società potrà assumere la gestione dei servizi pubblici di altre amministrazioni secondo le norme previste dalla legge e potrà svolgere ogni attività nel campo dei servizi non precedentemente menzionati, sempre nel rispetto della normativa vigente, e potrà effettuare tutte le attività collaterali connesse con i servizi predetti.

La società ha durata fino al 31 dicembre 2032 e può essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

Il capitale sociale ammonta ad euro 10.500,00 sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

- Il Comune di Castrovillari ha sottoscritto l'80,34% del capitale sociale pari ad euro 8.436,00;
- Il Comune di San Basile ha sottoscritto il 3,60 % del capitale sociale pari ad euro 378,00;
- Il Comune di Laino Borgo ha sottoscritto il 6,06% del capitale sociale pari ad euro 636,00;
- Il Consorzio ACEA Calabria ha sottoscritto il 10% del capitale sociale pari ad euro 1050,00.

La Pollino Gestione Impianti s.r.l. gestisce le reti di distribuzione nei Comuni di Castrovillari, Laino

Borgo e San Basile.

La sede legale della società è attualmente ubicata in Castrovillari (CS), Via Muletta snc.

## **2.2. L'organizzazione interna della società.**

Gli organi della società Pollino Gestione Impianti s.r.l. sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Contabile;
- l'Organismo di Vigilanza.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo o dal Presidente del CDA, su richiesta di un amministratore, del sindaco o del revisore, o di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale. L'Assemblea, presieduta dal Presidente del CDA, assistito da un Segretario, o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di n. 3 membri, dei quali: 1 nominato dal Comune di Castrovillari e 2 nominati dall'Assemblea dei soci. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria e gli sono conferite tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, dalla legge o dallo Statuto, riservati all'Assemblea dei soci. Il CDA nomina tra i suoi membri un Presidente che svolge le funzioni direttive, di coordinamento, controllo ed integrazione di una o più unità organizzative, operando con specifica autonomia ed assunzione di responsabilità e determinando, attraverso le soluzioni attuate, l'andamento dell'attività aziendale in linea con gli obiettivi e gli indirizzi generali di impresa definiti dal Consiglio di Amministrazione. Il ruolo del Presidente del CDA è attualmente svolto dal dott. Vincenzo Esposito.

Gli organi di controllo della società sono il Revisore legale con funzioni di controllo contabile e l'organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001.

## **2.3 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello Organizzativo: Oggetto e scopo.**

Il d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato

emanato in data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29.09.2000 n. 300, ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001. Con tale decreto, come sopra evidenziato, il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha già aderito, quali: la Convenzione di Bruxelles del 26.07.1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26.05.1997 (anch'essa firmata a Bruxelles) sulla lotta alla corruzione, nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17.12.1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.<sup>44</sup>

Il Legislatore, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato, quindi, il principio secondo cui *societas delinquere non potest*<sup>45</sup>, introducendo nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da persone fisiche che rivestano funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere "misto" e la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base al d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., infatti, l'ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero, ed è il Giudice Penale che irroga la sanzione. La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o quando lo stesso si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato. Il campo di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. è molto ampio e riguarda: tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è, invece, applicabile: allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, ad es., i partiti politici e i sindacati). Tale

---

<sup>44</sup> Per maggiori approfondimenti v. G. LASCO – V. LORIA – M. MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato, commento al decreto legislativo 231/2001*, Giappichelli Editore, Torino 2017.

<sup>45</sup> Sul tema, A. BASSI – T.E. EPIDENDIO, *Enti e Responsabilità da reato*, Giuffrè, 2006.

ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato, o nel cui interesse i reati siano stati commessi, prevedendo nei loro confronti sanzioni pecuniarie (particolarmente gravose) e temibili misure interdittive, quali: la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati. Nella Sezione del Modello "*Parte Speciale*" viene rendicontato il catalogo dei reati con la loro espressa declinazione in ambito 231. Con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e meglio nota come "Legge Anticorruzione", il Legislatore ha introdotto nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano una specifica normativa intesa a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione.

A mezzo di Deliberazione CIVIT n. 72 dell'11 settembre 2013, adottata su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 190/12 in questione, lo Stato si è dotato del Piano Nazionale Anticorruzione, dettando gli indirizzi di contrasto ai fenomeni corruttivi di carattere generale, e somministrando le direttive specifiche per l'attuazione delle norme a livello di ciascuna singola Amministrazione. Il comparto disciplinare dell'anticorruzione si completa con i principali decreti attuativi, emanati nel corso del 2013 – anche nell'esercizio di deleghe previste dalla Legge - per precisare ulteriormente la regolazione di alcuni aspetti applicativi:

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ("*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*"), entrato in vigore il 20 aprile 2013, il quale pone in capo alle PP.AA., e agli enti di diritto privato controllati partecipati dalle medesime, specifici obblighi di pubblicazione sui propri siti informatici per le attività amministrative di competenza;
- il Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 ("*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*"), entrato in vigore il 4 maggio 2013 ad disciplinare le cause di inconferibilità e incompatibilità degli esponenti della P.A. e delle entità privatistiche partecipate;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 (Codice di

comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n.190/2012), il quale rielabora i precedenti obblighi di condotta disciplinare del comparto pubblico integrandoli con diverse disposizioni in materia di contrasto alla corruzione.

- La legge "Madia" n. 124/2015 e il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, operativo dal 23 dicembre 2016, recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*" ("Decreto Madia"), che costituisce il primo degli undici decreti attuativi della delega di cui all'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 ("*Legge Madia*"), ha apportato alcune modifiche ai primi 14 commi della legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ("*Legge Severino*"), e al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("*Decreto Trasparenza*").

In particolare, il Decreto Madia persegue i seguenti obiettivi:

- ridefinire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
- prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle PA;
- razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione;
- individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

La Legge n. 190/2012, resta in ogni caso il caposaldo dell'anticorruzione e in primo luogo, ha ampliato il novero dei reati presupposto mediante l'inserimento, al comma 4 dell'art. 25, del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319 *quater* c.p. ed all'art. 25 ter la lettera s-bis che "*il delitto di corruzione tra privati*" di cui all'art. 2635 c.c. comma 3.

La regolamentazione in materia di "Anticorruzione" si è indirizzata in prima battuta verso le PP.AA. (in seconda battuta sulle società in house) in senso classico ponendo in capo alle medesime la necessità di istituire un complesso sistema preventivo della corruzione basato su una pianificazione di portata triennale accompagnato da varie garanzie a presidio della sua effettività e con l'art. 1, commi 60 e 61, della l. 190/12, attuato dall'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 24 luglio 2013, rivolge le disposizioni in materia di anticorruzione e relativi decreti attuativi anche verso i "soggetti di diritto privato" sottoposti al controllo delle regioni e degli enti pubblici locali. In particolare, a completo chiarimento dell'ambito di applicazione, l'ANAC, con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, ha pubblicato le «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti*

*pubblici economici».*

Il documento fa riferimento al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge n. 114/2014, che attribuisce all'ANAC le funzioni in materia di prevenzione della corruzione ivi incluse quelle relative alla predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione e dei suoi aggiornamenti. E in particolar modo all'art. 24 bis, che modifica l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 sull'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, prevedendo che la disciplina si applichi *“anche agli enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione”* nonché, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale odell'Unione europea”, agli *“enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”*. Il medesimo articolo prevede anche che *“alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*. L'ANAC evidenzia che dal quadro normativo emerge l'intenzione del legislatore di includere anche le società e gli enti di diritto privato controllati e gli enti pubblici economici fra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ulteriormente rafforzata proprio dai recenti interventi normativi che sono chiaramente indirizzati agli enti e alle società in questione. La *ratio* sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare, infatti, quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Il documento, inoltre, muove dal presupposto fondamentale che le amministrazioni controllanti debbano assicurare l'adozione del Modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231/2001 da parte delle società controllate.

Come è noto l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti, qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi

normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

È previsto che le società, in coerenza con quanto già stabilito per l'attuazione delle misure previste ai sensi del d.lgs. 231/2001 individuino le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il Responsabile della prevenzione della corruzione. Quest'ultimo, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web della società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che l'ANAC si riserva di definire anno per anno.

Quanto più specificamente alla Società Pollino Gestione Impianti s.r.l., il Modello Organizzativo fa riferimento al sistema strutturato e organico di norme, procedure operative ed informatiche idoneo a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato previste dal decreto.

All'interno della normativa aziendale una particolare rilevanza assume quella che regola le attività a rischio di reato ai sensi del d.lgs. 231/2001 con particolare riferimento agli aspetti attinenti:

- alla definizione delle deleghe (poteri) e facoltà (limiti di spesa);
- alla verificabilità e documentabilità delle operazioni;
- alla separatezza delle funzioni;
- all'effettuazione di controlli a diversi livelli (di primo, secondo e terzo livello).

Il Modello Organizzativo della Pollino Gestione Impianti S.r.l. si basa sull'identificazione e l'aggiornamento delle aree a rischio, delle attività aziendali connesse e dei relativi processi.

Più in particolare, mediante l'individuazione delle attività "sensibili" a rischio di reato e la conseguente regolamentazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano nelle aree in cui si effettuano attività "sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla società in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico/sociali cui la medesima intende attenersi nell'assolvimento della propria missione, e ciò anche nel caso in cui la

Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio;

- consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree in cui vengono svolte attività “sensibili”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare il compimento dei reati stessi.

Oltre ai principi sopra indicati, un efficace Modello Organizzativo presuppone:

- un'attività di sensibilizzazione e la diffusione a tutti i livelli aziendali di un'approfondita conoscenza delle regole comportamentali in vigore nella società;
  - la disponibilità della mappa, sempre aggiornata, delle attività “sensibili” ai sensi del decreto e delle unità organizzative in cui possono realizzarsi i reati in parola;
  - l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, nonché la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali adeguate e proporzionate ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente attendibili, nonché la possibilità di avvalersi di professionisti esterni specializzati nella specifica materia;
  - la verifica e la documentazione delle operazioni “sensibili”;
  - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
  - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

## **2.5 Adozione del Modello: costruzione, struttura ed Organismo di Vigilanza.**

Il Modello organizzativo viene adottato dall'organo amministrativo della società, il quale, sempre in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 231/01, provvede a nominare – con delibera – l'“*Organismo di Vigilanza*”, che avrà il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso e di curarne l'aggiornamento.

Ai fini della predisposizione del Modello 231, sono state svolte una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del d.lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso

contenute, agli orientamenti giurisprudenziali.

L'approccio metodologico adottato è stato implementato e sviluppato attraverso una serie di fasi operative. L'inizio di tale attività ha richiesto una preventiva acquisizione di dati ed informazioni sul sistema organizzativo della Società e sui processi operativi, utili ai fini della pianificazione di dettaglio delle singole fasi.

L'implementazione della suddetta metodologia si è articolata nelle seguenti fasi:

- pianificazione e diagnosi;
- progettazione;
- predisposizione;
- implementazione.

Nella prima fase si è proceduto alla raccolta della documentazione ed al reperimento delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività e del sistema organizzativo della Società.

Infatti, si è provveduto ad effettuare dei sopralluoghi presso la sede legale/direzione aziendale della società a cui ha partecipato l'Ing. Zuccarelli (RSPP e Responsabile Qualità).

Oltre a visitare i luoghi di lavoro sono state effettuate le interviste al personale in sede, raccogliendo informazioni utili inerenti all'organizzazione del lavoro, alle condizioni di sicurezza, alle procedure attuate nei differenti settori e aspetti di gestione ordinaria dell'impresa.

Nel corso del sopralluogo è stata presa nota di ogni probabile fonte di rischio.

Dall'analisi della situazione osservata, confrontata con l'esperienza di situazioni analoghe, si sono riscontrati i fattori potenziali di rischio per ogni tipologia di reato presupposto.

Tali informazioni riguardano, tra l'altro, a mero titolo esemplificativo:

- i settori economici in cui la società opera;
- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, etc.) intrattenute con pubbliche amministrazioni, italiane o estere;
- i casi di eventuali presunte irregolarità avvenute in passato ("incident analysis");
- il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, processi decisionali, procedure operative, protocolli).

La raccolta delle informazioni è stata svolta prevalentemente mediante analisi documentale.

Si è quindi proceduto al risk assessment allo scopo di:

- effettuare una ricognizione delle funzioni/attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi-reato ex D.Lgs. n. 231/2001;
- analizzare il sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso.

In sintesi, l'analisi e la valutazione delle predette componenti si è incentrata sulla verifica

dell'adeguatezza del sistema organizzativo della società, seguendo i criteri di:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma della Società;
- verifica della esistenza dei protocolli e delle procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree potenzialmente a rischio, tenendo conto delle fasi di istruzione e formazione delle decisioni aziendali;
- verifica dell'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte.

Al termine di questa fase è stato redatto un documento di sintesi contenente:

- la “mappa” dei rischi potenziali ex D.Lgs. n. 231/2001 riferita alla Società ed alle funzioni aziendali coinvolte;
- le direzioni e le funzioni aziendali che svolgono le attività risultate potenzialmente esposte ai rischi ex D.Lgs. n. 231/2001;
- le fattispecie di reato teoricamente ascrivibili alle attività svolte;
- i presidi esistenti per tali attività;
- la tipologia dei contatti con la Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

I risultati ottenuti dalla suddetta analisi hanno costituito la base per la progettazione del Modello. Quanto alla fase di progettazione, questa si è articolata nello svolgimento di analisi sui protocolli, procedure e/o strumenti di controllo esistenti allo scopo di prevenire le irregolarità. Tale attività si è fondata sulla comprensione del livello di proceduralizzazione delle attività aziendali risultate esposte a rischio, nonché del grado di conoscenza, applicazione, comunicazione, aggiornamento e controllo delle eventuali procedure, protocolli esistenti poste a loro presidio.

La fase della Predisposizione ha condotto alla redazione del Modello Organizzativo mediante la materiale predisposizione e/o adattamento degli strumenti organizzativi di cui si compone, ritenuti più opportuni a valorizzare l'efficacia dell'azione di prevenzione dei reati.

Infine, nella fase dell'implementazione si è proceduto a dare attuazione al modello rendendolo operativo.

Il Modello organizzativo della Società Pollino Gestione Impianti s.r.l. è composto da:

- **Parte Generale**, che rappresenta il corpo centrale del presente documento.
- **Parte Speciale**, che rappresenta l'analisi specifica delle fattispecie di reato

interessate.

L'attività di predisposizione del presente Modello è stata svolta attraverso i seguenti passi operativi:

- Parte generale:

Il Modello è stato prioritariamente definito nelle sue componenti fondamentali e conformemente alle migliori prassi di settore.

- Parte speciale:

- a) definizione della metodologia di mappatura delle attività a rischio di reato;
- b) definizione della mappa delle attività 'sensibili' a rischio di reato e individuazione dei relativi presidi organizzativi di mitigazione del rischio.

L'attività è stata svolta attraverso la raccolta e l'analisi della documentazione rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001 e relativa ai presidi organizzativi in vigore, ed è stata successivamente verificata, completata e condivisa dall'Organo Amministrativo, in particolare con l'obiettivo di:

- verificare l'eshaustività dell'elenco delle attività sensibili;
- verificare la coerenza dei presidi di controllo già in vigore (es. prescrizioni normative, sistemi di delega, elementi di sicurezza, logica, etc.) volti a scoraggiare ovvero impedire i comportamenti illeciti;
- condividere le aree di miglioramento individuate (come gap rispetto ai controlli esistenti) e i piani di azione proposti a superamento dei suddetti gap, da realizzare attraverso l'integrazione della normativa in vigore ovvero attraverso la predisposizione di normative speciali ad hoc.

In merito ai presidi di controllo già in vigore, sono stati censiti e valutati esclusivamente gli elementi formalizzati, nel presupposto di poterne fornire evidenza anche a soggetti terzi.

Anche ai fini di identificazione delle aree di miglioramento, la mappa è stata articolata, come di seguito indicato:

- processo e attività a rischio;
- reati potenziali;
- possibili modalità di commissione dei reati;
- unità operativa interessata e soggetto/ruolo interessato;
- presidi organizzativi di controllo attuali (normative, deleghe, separatezzadi compiti, controlli, ecc.);
- aree di miglioramento;
- piano di azione.

## 2.6 Metodologia scelta per la definizione e l'aggiornamento del MOG.

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex d.lgs.231/2001*, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato e di illecito amministrativo, è un atto di responsabilità sociale della Pollino Gestione Impianti s.r.l. da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: *stakeholder*, dipendenti, creditori, amministratori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'impresa.

La Società ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 (di seguito anche il “*Modello*”) e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di governance, tenendo conto dei principali orientamenti giurisprudenziali.

Il presente Documento descrittivo del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Pollino Gestione Impianti s.r.l. è suddiviso in due parti le quali contengono, rispettivamente:

- nella parte generale, una descrizione relativa:
  - al quadro normativo di riferimento;
  - alla realtà aziendale (sistema di governance e assetto organizzativo);
  - alla struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
  - alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
  - al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
  - ai criteri di aggiornamento del Modello;
- nella parte speciale, una descrizione relativa:
  - alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Società ha stabilito di prendere in considerazione per le caratteristiche della propria attività;
  - ai processi/attività sensibili e relativi protocolli di controllo.

La metodologia scelta dalla società Pollino Gestione Impianti s.r.l. per la definizione e

l'aggiornamento del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'attendibilità dei risultati.

Tale metodologia prevede una serie di attività suddivise in quattro fasi, il cui sviluppo potrà – sulla base della metodologia di progetto applicata – anche discostarsi dalla consequenzialità di seguito indicata:

- fase 1: identificazione delle aree di rischio;
- fase 2: rilevazione della situazione esistente (*as-is*);
- fase 3: *gap analysis* e piano di azione (*action plan*);
- fase 4: disegno del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

## **2.7 La mappa delle attività a rischio**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili” (c.d. “aree di rischio”).

In questo contesto si collocano i seguenti obiettivi:

- l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto di analisi e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili, nonché
- l'identificazione dei responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere (di seguito, le “persone chiave”).

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura e dell'organizzazione societaria, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della stessa e di identificare gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

La raccolta della documentazione rilevante e l'esame della stessa, da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale, permette l'individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Qui di seguito sono elencate le attività che caratterizzano la fase di individuazione dei rischi:



- inventario completo di tutti i processi e sotto-processi aziendali;
- raccolta delle informazioni/documentazione preliminare;
- individuazione delle persone chiave per il supporto operativo nell'individuazione delle aree/attività a rischio;
- definizione del perimetro di intervento individuando preliminarmente le aree con riferimento, diretto o indiretto, alle attività sensibili individuate, collegate alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità sopra delineate sono stati, quindi, individuati i profili di rischio della Società, tenendo conto dell'attuale operatività della stessa e della struttura organizzativa esistente.

Dal monitoraggio effettuato, è emerso che le principali attività e processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato disciplinate dal Decreto sono le seguenti:

- reclutamento del personale;
- progressioni di carriera;
- conferimento di incarichi di collaborazione;
- affidamento di lavori, servizi e forniture;
- selezione e gestione dei rapporti con i fornitori;
- selezione e gestione dei rapporti con i consulenti per attività esternalizzate;
- gestione del contenzioso e dei reclami;
- gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;
- gestione della sicurezza informatica aziendale;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione dei flussi informativi;
- gestione della contabilità e predisposizione del bilancio;
- gestione dei rapporti con l'ANAC;
- gestione degli adempimenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e privacy.

## **2.8 I destinatari del Modello**

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati dall'Organo

Amministrativo, dai dipendenti, dai consulenti e dai collaboratori che operano nelle “aree a rischio”, nonché da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell’ambito di compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti “Destinatari”.

## **2.9 L’adozione, le modifiche e l’aggiornamento del Modello**

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è atto di emanazione dell’Organo amministrativo, il quale, in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 provvede a costituire, con delibera, il proprio Organismo di Vigilanza, che avrà il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso e di curarne l’aggiornamento.

Le modifiche e le integrazioni del presente Modello sono apportate dall’Organo amministrativo della Società, su iniziativa:

- a) Dell’Organismo di Vigilanza della società;
- b) Del CDA previa valutazione obbligatoria dell’Organismo di Vigilanza che potrà formulare osservazioni scritte non vincolanti. In particolare, l’Organismo di Vigilanza dovrà valutare se, in relazione alla natura delle modifiche o integrazioni proposte, si possa paventare il concreto rischio di un indebolimento del controllo sull’efficace e concreta attuazione del Modello.

Le modifiche saranno obbligatorie in tutti i casi in cui:

- 1) Siano scoperti aggiramenti fraudolenti dei presidi e delle prescrizioni previsti nel Modello;
- 2) Siano state approvate delle modifiche all’organizzazione o all’attività della Società che incidano o che possano incidere sull’applicazione del Modello;
- 3) Siano approvate delle modifiche normative di riferimento che allarghino l’area dei reati presupposto.

In particolare, l’Organismo di Vigilanza deve, in ogni caso, e, senza indugio, segnalare in forma scritta all’Organo amministrativo eventuali fatti che evidenzino la necessità di revisione del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

L’Organo amministrativo valuta l’esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall’Organismo di Vigilanza e delibera in merito all’aggiornamento del medesimo in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:



- Modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- Identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- Emanazione e modifica di linee guida da parte dell'associazione di categoria di riferimento comunicate al Ministero della Giustizia ex art. 6 d.lgs. 231/01 e degli artt. 5 e ss. del DM 26 giugno 2003, n. 201;
- Commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- Risccontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

In ogni caso, il Modello è sottoposto a processo di revisione periodica con cadenza quantomeno biennale da disporsi mediante delibera dell'Organo amministrativo, finalizzato alla verifica circa la sua idoneità.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello, da parte dell'Organo amministrativo, viene immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, che, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati.

L'Organismo di vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, ad informare l'Organo amministrativo circa l'esito dell'attività di vigilanza intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento del Modello.

Del processo di modifica del Modello deve essere tenuta traccia documentale, che deve essere archiviata agli atti della Società.

## CAPITOLO III

### L'Organismo di Vigilanza

#### **3.1 Principi generali in tema di istituzione e nomina dell'OdV.**

In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b), l'ente può essere



esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001, se l'organo di gestione ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'ente prevista dal d.lgs. 231/2001.<sup>46</sup>

Le Linee guida di Confindustria<sup>47</sup>, che qui, come già indicato si citano in quanto rappresentano il primo codice di comportamento per la redazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 redatto da un'associazione di categoria, individuano quali requisiti principali dell'Organismo di vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, secondo Confindustria i) i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono: l'inserimento dell'organismo di vigilanza *“come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”*, la previsione di un *“riporto”* dell'organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'organismo di vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni e attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio; ii) il connotato della professionalità deve essere riferito al *“bagaglio di strumenti e tecniche”* necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza; iii) la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del Modello e *“priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”*.

La declinazione dei requisiti dell'OdV è stata poi negli anni esplicitata dalla giurisprudenza nel senso comunque delineato nelle citate Linee Guida di Confindustria.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Per maggiori approfondimenti sul tema, v. F. SBISA' – E. SPINELLI, *Responsabilità Amministrativa degli Enti*, Wolters Kluwer, Milano 2020.

<sup>47</sup> Confindustria, *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”*, Approvate il 7 marzo 2002 (aggiornate al marzo 2014).

<sup>48</sup> La giurisprudenza ha approfondito e completato il contenuto dei suddetti principi di *“autonomia”* e di *“effettività della vigilanza”*, precisando che *“gli stessi sono garantiti ove l'ODV e i suoi membri rispettino i requisiti di indipendenza ed autonomia, continuità di azione e professionalità, indicando in modo chiaro che, fermo il requisito della professionalità, l'unico limite è dato dal principio per cui non vi può essere identità tra*

L'Organismo di Vigilanza è tipizzato dall'art. 6 del decreto 231 e risulta dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Infatti, tale organo rappresenta una struttura operante in maniera stabile e continua quale supervisore delle attività aziendali, agendo in posizione paritaria rispetto al vertice aziendale, del quale può controllare l'operato.

L'Organismo di Vigilanza deve essere composto da soggetti in grado di assicurare indipendenza<sup>49</sup>, probità e competenze tecniche specifiche nella valutazione e verifica del Modello.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza risulta svolgere le seguenti funzioni primarie:

- Vigilanza 231;
- verifica di effettività ed adeguatezza del Modello;
- predisposizione dell'aggiornamento del sistema 231;
- formazione.

L'Organismo di Vigilanza deve essere, quindi, imparziale, dotato di autonomia e indipendenza<sup>50</sup>, di sufficienti poteri di vigilanza e sanzionatori, di sufficienti risorse, professionalità e continuità d'azione e disciplinato da regolamento.

Onde garantire la massima effettività ed imparzialità di giudizio, l'Organismo di Vigilanza deve caratterizzarsi quale organo terzo, le cui decisioni siano insindacabili.<sup>51</sup> Al fine di garantire tale terzietà, l'organo dovrà essere composto da soggetti non in conflitto di interessi con la società e, se si tratta di soggetti esterni ad essa, occorre che si trovino in una posizione organizzativa

---

*controllato e controllante*” (Cass. Sez. Unite 24.4.2014 n. 38343); dunque, deve essere garantita “l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dall'organo dirigente” (Cass. Pen sez. V 18.12.2013 n. 4677). E ancora, Cass., II, 9 dicembre 2016 (c.c. 27 settembre 2016) n. 52316; Corte di Appello di Firenze, III sezione penale, 16 dicembre 2019 (ud. 20 giugno 2009), n. 3733, Presidente Masi, Estensori Perini – Favi secondo cui: “Non è ritenuto idoneo ad esimere la società da responsabilità amministrativa da reato il Modello che prevedeva un Organismo di Vigilanza non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, ma sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato”. In dottrina, R. DUBINI, *D.LGS. 231/2001: i requisiti dell'Organismo di Vigilanza*, articolo pubblicato nella rivista “il quotidiano sulla sicurezza su lavoro” il 27.06.2013.

<sup>49</sup> La giurisprudenza ha affiancato al requisito dell'autonomia quello dell'indipendenza (cfr. G.I.P. Tribunale Milano, ordinanza 20 settembre 2004). “Il primo requisito, infatti, sarebbe svuotato di significato se i membri dell'Organismo di Vigilanza risultassero condizionati a livello economico e personale o versassero in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale”. E come ancora è stato evidenziato dalla giurisprudenza, per essere efficiente e funzionale “l'organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe di decisioni dell'attività dell'ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche” (G.I.P. Tribunale Roma, 4 aprile 2003).

<sup>50</sup> Sul punto, fra gli altri, MONTALENTI P., *Organismo di vigilanza e sistema dei controlli*, in *Giur. comm.*, 2009, I, p. 643 ss., secondo cui: “L'indipendenza, a mio parere, deve essere caratteristica dell'organismo nel suo complesso, non necessariamente di ogni suo componente”

<sup>51</sup> Il riconoscimento della colpevolezza dell'ente sarebbe conseguenza di una inadeguata e inefficiente struttura di legalità aziendale, così ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in *AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti*, a cura di Alessandri, 2002, 44.

adeguatamente elevata da garantire l'indipendenza dagli organi esecutivi. La soluzione estrema, al fine di garantire piena indipendenza, sarebbe quella di escludere dall'Organismo di Vigilanza i soggetti appartenenti alla struttura aziendale. L'art. 6, lett. b), del decreto 231 prevede che l'Organismo di Vigilanza deve possedere *"autonomi poteri di vigilanza e di controllo"*, in tal modo introducendo una vera e propria autonomia decisionale rispetto a determinazioni che l'Organismo di Vigilanza potrà assumere nell'esercizio dei poteri che gli sono propri, di natura ispettiva e di vigilanza, caratterizzati da un elevato grado di discrezionalità tecnica. L'autonomia garantisce che l'Organismo rimanga estraneo rispetto ad ogni forma d'interferenza e pressione, né svolga attività operative all'interno della stessa società e si estrinseca nell'esercizio di poteri ispettivi, di accesso alle informazioni aziendali, di controllo, consultazione e proposta, quale necessario completamento di una autonomia non meramente formale ma sostanziale. Perché il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sia efficace, la sua azione deve essere costante nel tempo ed in continua interazione con il management aziendale. I membri dell'organismo devono, inoltre, garantire la massima affidabilità ed assenza di ogni posizione di conflitto di interessi e, al fine di adempiere alle proprie funzioni di carattere multidisciplinare, possono avvalersi della collaborazione di specifiche professionalità, da reperirsi anche all'esterno della società, che potranno fornire all'uopo un utile supporto tecnico e specialistico. Ulteriore caratteristica indispensabile dell'Organismo di Vigilanza è la professionalità<sup>52</sup>, ovvero il possesso di quelle competenze tecniche di natura giuridica, ed organizzativa ed attinenti al profilo della valutazione rischi, delle analisi delle strutture aziendali, delle ispezioni e dei sistemi di controllo, necessarie per poter esercitare in maniera concreta ed efficace, i poteri di vigilanza che gli competono. Quanto ai requisiti dell'Organismo di Vigilanza necessari a garantire l'efficacia esimente del Modello organizzativo, la giurisprudenza ritiene non idonei Modelli che:

- nella composizione dell'Organismo di Vigilanza non prevedano specifiche indicazioni di professionalità;
- non contengano elementi attestanti la sussistenza dei requisiti di indipendenza. L'effettività dei flussi normativi dipende dalla chiara individuazione del canale di comunicazione ed appare opportuno prevedere specifici mezzi ovvero moduli in grado di garantire la segnalazione tempestiva delle violazioni del Modello, ponendo in essere canali di comunicazione (e-mail, caselle postali, indirizzi per le comunicazioni cartacee, etc.), prevedendo anche obblighi di

---

<sup>52</sup> Come chiarito dalla giurisprudenza, è necessario che la scelta dei membri dell'ODV avvenga con la verifica del possesso di specifiche competenze professionali: *"Non è sufficiente un generico rinvio al curriculum vitae dei singoli. Il modello deve esigere che i membri dell'ODV abbiano competenze in 'attività ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati'"* (così TRIB. Napoli, 26 giugno 2007).

reporting oppure di richiesta di pareri, qualora venga posta in essere un'attività che possa presentare profili di responsabilità.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- convocare, con periodica regolarità (trimestrale/semestrale/annuale), report sull'attività svolta;
- trasmettere, con tempestività, tutte le informazioni riguardanti eventuali violazioni del Modello.

### 3.2 *Nomina*

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità.<sup>53</sup>

Possono costituire motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità ovvero decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della L. 1423/1956 o della L. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni;
- aver riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione per uno dei delitti previsti dal R.D. 267/1942, per uno dei delitti previsti dal titolo IX del Libro V del codice civile, per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

---

<sup>53</sup> Ordinanza G.I.P. TRIB. Milano, 20 settembre 2004: *“In tema di nomina dei componenti dello stesso organo si prevedono alcune cause di ineleggibilità: la condanna con sentenza passata in giudicato per avere commesso uno dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 ovvero la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. Se l'organo di vigilanza deve, pur se organo interno alla società, essere indipendente ed in grado di controllare non solo i dipendenti, ma anche i direttori e gli amministratori dell'ente, appare veramente eccessivo pretendere, perché operi la causa di ineleggibilità, che nei confronti del soggetto che si vorrebbe nominare sia stata emessa una sentenza di condanna e che la sentenza sia diventata irrevocabile”*. In dottrina, sul tema, M. VIZZARDI, *Osservazioni sulla composizione dell'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01*, articolo pubblicato nella rivista “Diritto penale contemporaneo”, in data 29 ottobre 2010.

- aver riportato, in Italia o all'estero, sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex decreto 231;
- essere destinatario di un decreto che dispone il rinvio a giudizio per i reati/illeciti previsti dal decreto 231.

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sono garantite:

- dal posizionamento, indipendente da qualsiasi funzione esistente all'interno della struttura societaria;
- dal possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità dei membri dell'Organismo di Vigilanza;
- dall'autonomia nello stabilire le proprie regole di funzionamento mediante l'adozione di un proprio Regolamento.

Ove necessario, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie allo svolgimento della funzione di controllo, anche di consulenti esterni, che devono sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

Le lettere di nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza contengono:

- le caratteristiche generali dell'Organismo di Vigilanza;
- i requisiti e le cause di ineleggibilità;
- i compiti specifici dei membri dell'Organismo di Vigilanza;
- l'informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari;
- l'informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del personale e formazione del personale;
- l'informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del Modello;
- gli obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.

Il d.lgs. 231/01 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'organismo di vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza, sia in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni, alla propria attività e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

### **3.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.**

Funzione primaria dell'Organismo di Vigilanza è di vigilare in modo continuativo sulla funzionalità del Modello adottato, curandone l'attuazione, la corretta applicazione, proponendone

l'aggiornamento e gli adattamenti necessari. La realizzazione di tali funzioni richiede il monitoraggio continuo delle aree di rischio, dell'effettiva adozione ed attuazione del Modello, della regolare tenuta dei documenti prescritti, dell'efficienza ed effettivo funzionamento delle misure previste dal Modello stesso. L'Organismo di Vigilanza deve anche esercitare l'attività di stimolo e di propulsione ai fini dell'aggiornamento del Modello in ogni sua componente, qualora se ne manifesti l'opportunità, in relazione a circostanze quali: variazione dell'attività connessa ad un evento straordinario che renda necessaria la modifica del Modello, aree non trattate e malfunzionamenti, realizzazione di un reato presupposto. Ai fini dell'esercizio delle funzioni così descritte, l'Organismo di Vigilanza deve godere dei poteri relativi che ne consentano l'esplicazione e deve pianificare la frequenza delle riunioni periodiche, in ragione delle specifiche esigenze, dovendo verbalizzarne lo svolgimento nonché l'esito. Al fine di svolgere la propria funzione, deve essere garantito all'Organismo di Vigilanza l'accesso a tutte le informazioni e documenti aziendali presso qualsiasi organo. Quanto ai poteri ispettivi, che rappresentano l'ambito più rilevante delle competenze dell'ODV e che riguardano la vigilanza sull'effettiva applicazione ed adeguatezza del Modello, i poteri attribuiti all'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, identificando e segnalando all'organo dirigente l'esigenza di eventuali aggiornamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie, a titolo esemplificativo, in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso l'organo amministrativo;



- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei contenuti del Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all’applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all’approvazione dell’organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi struttura/unità organizzativa, esponente o dipendente della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere e acquisire informazioni, documentazione ed atti, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti, promotori finanziari e rappresentanti esterni alla Società;
- promuovere l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al Capitolo 5 della parte generale del presente Documento descrittivo;
- verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001;
- vigilare ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 231/2007 sull’osservanza delle norme contenute nel decreto medesimo, relativo alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dal secondo comma del sopra citato art. 52. A tale specifico fine, i soggetti incaricati di supervisionare la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio nell’ambito della Società forniscono con regolarità all’Organismo di Vigilanza relazioni informative periodiche in merito alla propria attività nonché comunicano al medesimo tempestivamente la rilevazione di eventuali infrazioni alla normativa stessa;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del d.lgs. 231/2001, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell’attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

Venendo a parlare del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, lo stesso deve contenere:

- scopo ed ambito di applicazione;
- requisiti e cause di ineleggibilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza;
- nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza;
- durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza;
- convocazione, voto e delibere dell'Organismo di Vigilanza;
- autonomia finanziaria;
- obblighi di riservatezza;
- funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza;
- modifiche del Regolamento.

L'Organismo di Vigilanza predispone la propria relazione che, come soprarilevato, ha cadenza periodica e deve contenere, per pianificare e meglio effettuare i controlli, un piano di lavoro e la sua attività va documentata e deve essere caratterizzata da una notevole formalizzazione, con redazione di verbali idonei a documentare ogni sua riunione, nonché le attività di controllo eseguite e gli accessi effettuati in presenza del rischio di commissione di un reato presupposto oppure in presenza di criticità in una delle aree di azione dell'ente che ne rendano necessario l'intervento.

Finalità della verbalizzazione e documentazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza è quella di fornire un valido strumento, in caso di eventuali contestazioni, atto a costituire riscontro oggettivo dei provvedimenti concreti adottati dall'ente al fine di scongiurare i rischi di commissione di uno dei reati fondanti la responsabilità amministrativa ex decreto 231.

#### **3.4 Verifiche e controlli sul Modello.**

L'Organismo di Vigilanza redige un documento descrittivo delle funzioni di vigilanza attraverso il quale pianifica le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta

in volta sottoposti a controllo, sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

### **3.5 Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.**

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.<sup>54</sup>

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Per quanto concerne agenti, promotori finanziari, partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti; ii) a “*pratiche*” non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- ogni Responsabile di Unità Organizzativa, cui è attribuita la responsabilità di

---

<sup>54</sup> Tali norme stabiliscono, rispettivamente: “[1] *Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. [2] Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende*” (art. 2104 c.c.) e “*Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.*” (art. 2105 c.c.)

coordinamento delle strutture di riferimento, deve segnalare formalmente e tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti difformi al Modello;

- il dipendente, gli agenti, i promotori finanziari, i partner commerciali, i consulenti, i collaboratori, i c.d. parasubordinati, e in generale tutti gli stakeholder, per quanto riguarda i rapporti e l'attività svolta nei confronti della Società, effettuano la segnalazione di una violazione (o presunta violazione) del Modello all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;
- I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili, le informazioni concernenti:

- i) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- ii) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento). Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:
  - operazioni percepite come “*a rischio*” (ad esempio: decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale; notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici; ecc.);
  - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati (e gli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e che possano coinvolgere la Società;
  - le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
  - i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività

di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

### **3.5.1 *Invio delle segnalazioni - Raccolta delle informazioni.***

Le segnalazioni possono essere inviate, per iscritto e in forma non anonima, con le seguenti modalità:

- a mezzo posta all'indirizzo: Via Campobello 1 – 00040 Pomezia (RM) – mittente sempre l'Organismo di vigilanza;
- a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui l'ODV vorrà dotarsi .

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma diretta o indiretta di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società.

La segnalazione effettuata con dolo o colpa grave che si riveli infondata, costituisce violazione del Modello ed è pertanto sanzionabile come indicato nel capitolo che segue.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni, oltre a costituire violazione del presente Modello ai sensi dell'art. 6 c. 2 bis lett. d) D.lgs. 231/2001, può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla

presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, sono immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. 231/01 e che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/01, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di unità organizzative e funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergono fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del d.lgs. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni erogate, in relazione a fattispecie previste dal d.lgs. 231/01.
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- visite, ispezioni, accertamenti avviati dagli enti competenti (ad esempio: INAIL, GdF, INPS, NAS, ASL/ATS ecc.) e alla loro conclusione, eventuali rilevati e sanzioni comminate;
- contenziosi attivi e passivi, quando la controparte sia un ente o un soggetto pubblico e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- i rapporti di audit inerenti aree e/o processi sensibili ai sensi del decreto;
- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative e societarie;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- anomalie o criticità riscontrate dai responsabili nello svolgimento delle attività sensibili per l'applicazione del d.lgs. 231/2001.

L'organo amministrativo dovrà dare informazione all'ODV in merito a qualsiasi delibera avente ad oggetto tematiche connesse al d.lgs. 231/2001.

### ***3.5.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari.***

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e alla necessità di aggiornamento. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza annuale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta da presentare all'Organo Amministrativo;
- al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare all'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque la facoltà di richiedere la propria audizione all'Organo Amministrativo, qualora ne ravvisi la necessità.

Allo stesso modo, l'Organo Amministrativo ha facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza qualora lo ritenga opportuno.

Nell'ambito del reporting annuale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi sensibili;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedano aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni nel corso del periodo in ordine a presunte violazioni al Modello o al Codice Etico;
- altre informazioni ritenute significative;
- valutazione di sintesi sull'aggiornamento ed effettiva applicazione del Modello. Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati.

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di dieci anni. L'accesso ai dati è consentito esclusivamente all'ODV ed a persone da questi delegate e autorizzate. Il componente/i uscente/i dell'ODV deve provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.

### **3.5.2 Flussi informativi**

Il flusso informativo verso l'ODV è assicurato dalla trasmissione di documenti ed in particolare:

1. bilanci ed allegati;

2. verbali dell'Organo amministrativo;
3. verbali degli altri organi di controllo;
4. verbali inerenti ad operazioni atipiche o inusuali;
5. comunicazioni circa violazioni inerenti il MOG;
6. report periodici trasmessi dai responsabili delle aree e/o dei processi sensibili, oltre che i report di audit effettuati presso la sede o gli uffici dislocati sul territorio;
7. ogni altra documentazione ritenuta necessaria dall'ODV.

La suddetta documentazione dovrà essere inviata all'ODV su richiesta dello stesso ovvero con cadenza trimestrale o semestrale.

La disciplina dei flussi verrà, tuttavia, individuata attraverso una procedura interna da approvarsi da parte della società.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale inerenti al MOG, dovranno essere inviati all'ODV immediatamente o comunque senza ritardo le seguenti informazioni con relativa documentazione:

1. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati tutelati dal D. Lgs. 231/2001;
2. procedimenti posti in essere dalla magistratura in relazione a reati presupposti al d.lgs. 231/2001;
3. le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati tutelati dal D. Lgs. 231/2001;
4. i report di audit/verifiche interne da cui potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
5. le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti comprendenti le relative motivazioni;
6. le risultanze delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali, per dare attuazione al Modello Organizzativo, dalle quali emergano criticità;
7. anomalie o atipicità riscontrate dalle stesse funzioni;
8. Le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui all'art. 231/2001;
9. I prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare, o trattativa privata;
10. Le notizie relative ai cambiamenti organizzativi (organigrammi);

11. Gli aggiornamenti del sistema di deleghe e di poteri;
12. I mutamenti e aperture di nuove di nuove aree di attività;
13. Le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema di controlli interni.

Le informazioni rese con le modalità di cui sopra possono essere integrate (ed all'occorrenza sostituite, là dove ragioni di riservatezza depongano in tal senso) dall'illustrazione fornita oralmente dall'Amministratore Unico in riunioni, audizioni o incontri con i membri dell'ODV organizzati per l'approfondimento di tematiche di interesse in riferimento alla gestione dell'impresa.

Risulta utile la strutturazione di una procedura interna sui flussi informativi verso l'ODV.

### **3.5.3. L'Organismo di Vigilanza della Società Pollino Gestione Impianti s.r.l.**

Alla luce della disamina del presente capitolo, la società Pollino Gestione Impianti s.r.l. ha ritenuto di comporre un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica.

L'Organo così composto avrà durata triennale, con incarico rinnovabile anche tacitamente purché espressamente indicato nell'atto di conferimento di incarico.

Inoltre, la società dispone che l'Organo si occupi dell'aggiornamento del MOG sia provvedendovi ex sé sia ritenendo di incaricare un terzo previa autorizzazione della società nelle ipotesi in cui ritenga sussistente un forte conflitto di interessi. La Pollino Gestione Impianti s.r.l. stabilisce che l'Organismo di Vigilanza dovrà attendere anche alle attività di formazione nella specifica materia della 231 sia con percorsi formativi erogati dallo stesso ODV sia con progetti formativi da acquisire all'esterno previa autorizzazione della società.

## **IV CAPITOLO IL SISTEMA DISCIPLINARE**

### **4.1 *Funzione del sistema disciplinare.***

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria<sup>55</sup>, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato o di illecito amministrativo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

#### **4.2 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati.**

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Pollino Gestione Impianti s.r.l. degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti della società costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della società, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei

---

<sup>55</sup> *La valutazione disciplinare dei comportamenti effettuata dai datori di lavoro, salvo, naturalmente, il successivo eventuale controllo del giudice del lavoro, non deve, infatti, necessariamente coincidere con la valutazione del giudice in sede penale, data l'autonomia della violazione del codice etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato. Il datore di lavoro non è tenuto quindi, prima di agire, ad attendere il termine del procedimento penale eventualmente in corso. I principi di tempestività ed immediatezza della sanzione rendono infatti non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti al giudice penale".* Confindustria, *Linee guida*, cit., nella versione aggiornata al 31 marzo 2008, 30.



*Lavoratori*”) ed eventuali normative speciali e/o di settore applicabili.

Si precisa che, per quanto riguarda le sanzioni derivanti dalla violazione delle prescrizioni del presente Modello, trovano applicazione i principi e le regole generali previste nel Codice Disciplinare, diffuso con le medesime forme e modalità sopra descritte.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL di riferimento, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un’azione disciplinare finalizzata all’accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l’addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all’autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa e all’eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari.

Per quanto concerne l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management della Pollino Gestione Impianti s.r.l.

Si precisa comunque che, dovrà essere comunicato ogni atto relativo al procedimento disciplinare all’Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza.

#### 4.2.1 *Violazioni del Modello e relative sanzioni.*

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante<sup>56</sup>, e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, la Pollino Gestione Impianti s.r.l. intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo alla società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. Incorre nel provvedimento di *“rimprovero verbale”* il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni dovute, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
2. Incorre nel provvedimento di *“rimprovero scritto”*, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l’integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l’integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

---

<sup>56</sup> Ciò nel rispetto dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, secondo cui *“Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazioni alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti”*. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, dal citato art. 7 dello Statuto dei Lavoratori si evince che il legittimo esercizio del potere disciplinare non può prescindere dalla previa predisposizione del codice disciplinare e della sua pubblicazione. L’onere di pubblicità del codice, a mezzo di affissione, è considerato quale unica valida forma per portare a conoscenza le regole disciplinari.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 5 febbraio 1988, n. 1208, nel comporre il contrasto sorto in materia, hanno affermato la indefettibilità dell’onere di affissione e l’esclusione di diverse forme di comunicazione ai singoli lavoratori. Pertanto, l’affissione costituisce l’unico ed esclusivo strumento idoneo ai fini del legittimo esercizio del potere disciplinare e non può essere sostituito, ad esempio, dalla consegna materiale e individuale della normativa disciplinare. Ne deriva che, ai fini dell’assolvimento dei requisiti cui il d.lgs. 231/2001 subordina l’esonero della società da responsabilità amministrativa, è necessario e sufficiente predisporre un documento contenente la normativa disciplinare, soggetto a pubblicità nella forma dell’affissione.

3. Incorre nel provvedimento della “*sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni*” il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all’interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell’anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1 e 2. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della stessa e/o costituiscono atti contrari ai suoi interessi.

4. Incorre nel provvedimento del “*licenziamento per giustificato motivo*” il lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell’obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Società.

5. Incorre nel provvedimento del “*licenziamento per giusta causa*” il lavoratore che adotti nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal d.lgs. 231/2001. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l’azienda.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno determinati anche tenendo conto:

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa della società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare;
- all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;



- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001. In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione della Società al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello.

## **CAPITOLO V**

### **Piano di formazione ed attività di comunicazione**

#### **5.1 Premessa**

La Società Pollino Gestione Impianti s.r.l., al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano, anche occasionalmente, per il conseguimento degli obiettivi societari in forza di rapporti contrattuali. L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello e di promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali.

#### **5.2 *Dipendenti e componenti degli organi sociali.***

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la società promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi

del d.lgs. 231/2001.

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello anche direttamente sull'Intranet aziendale. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa.

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all'atto dell'assunzione, copia del Documento descrittivo del Modello e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello ivi descritti.

Ai componenti degli organi sociali saranno applicate le medesime modalità di diffusione del Modello previste per i dipendenti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

### **5.3 *Altri destinatari.***

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la società Pollino Gestione impianti s.r.l. rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: partner commerciali, agenti, promotori finanziari, consulenti, distributori, procacciatori d'affari e altri collaboratori autonomi).

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi, la società fornirà un estratto del Documento descrittivo del Modello. Ai terzi cui sarà consegnato l'estratto del Documento descrittivo del Modello, verrà fatta sottoscrivere una dichiarazione che attesti il ricevimento di tali documenti e l'impegno all'osservanza dei contenuti ivi descritti. La società, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato.

### **5.4 *Attività di formazione.***

La conoscenza da parte di tutti i dipendenti della società Pollino Gestione impianti s.r.l. dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello rappresenta elemento di primaria importanza per l'efficace attuazione del medesimo.

La società persegue, attraverso un adeguato programma di formazione aggiornato periodicamente e rivolto a tutti i dipendenti, una loro sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Modello, al fine di consentire ai destinatari di detta formazione di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno.

La società Pollino Gestione impianti s.r.l. predispone, con il supporto delle funzioni aziendali preposte, eventualmente assistite da consulenti esterni con competenze in materia di responsabilità amministrativa degli enti, specifici interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello e di diffondere, altresì, una cultura aziendale orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità. Gli interventi formativi prevedono i seguenti contenuti:

- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (d.lgs.231/2001 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del Documento descrittivo;
- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001 e i protocolli di controllo relativi a dette attività;
- una verifica del grado di apprendimento della formazione ricevuta. L'attività formativa viene erogata attraverso le seguenti modalità:
- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di modulispecifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento.

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento del Modello.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria.

## **CAPITOLO VI**

### **Criteri di aggiornamento del Modello**

#### ***6.1 Aggiornamento del Modello.***

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza – anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali preposte al monitoraggio delle innovazioni normative, delle modifiche organizzative e attinenti alle tipologie di attività svolte dalla Società, e in particolare dei flussi informativi a tali fini con continuità assicurati in favore dell'Organismo – identifica e segnala all'Organo amministrativo l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

L'Organo amministrativo valuta l'esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall'Organismo di Vigilanza e delibera in merito all'aggiornamento del Modello in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- emanazione e modifica di linee guida da parte dell'associazione di categoria di riferimento comunicate al Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del d.lgs.231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Contestualmente all'assunzione delle proprie delibere attinenti allo svolgimento di attività di aggiornamento del Modello, l'Organo amministrativo identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi della realizzazione e attuazione dei predetti interventi di aggiornamento e le correlate modalità degli stessi, autorizzando l'avvio di un apposito progetto.

Le funzioni incaricate realizzano gli interventi deliberati secondo le istruzioni ricevute e, previa informativa all'Organismo di Vigilanza, sottopongono all'approvazione dell'Organo amministrativo le proposte di aggiornamento del Modello scaturenti dagli esiti del relativo progetto.

L'Organo amministrativo approva gli esiti del progetto, dispone l'aggiornamento del Modello e identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi dell'attuazione delle modifiche/integrazioni derivanti dagli esiti del progetto medesimo e della diffusione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello viene immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati.

L'Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, a informare l'Organo amministrativo circa l'esito dell'attività di vigilanza intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento del Modello.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza biennale da disporsi mediante delibera dell'Organo amministrativo previa segnalazione dell'OdV.